



# COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

17

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2026. Determinazione riduzioni tariffarie.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>GRASSO Enrico</b>	SINDACO	X	
<b>BATTAGLINO Pier Angelo</b>	VICE SINDACO		X
<b>COSTA Gian Piero</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>ALISSETTA Antonella</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BERGADANO Roberto</b>	CONSIGLIERE		X
<b>BONINO Bruno Luigi</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CAVAGNERO Giampaolo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CRUCITTI Silvia</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>DEMARIE Clara</b>	CONSIGLIERE		X
<b>GALLO Silvia</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PETEANI Mauro</b>	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **COLZANI Dott.ssa Fulvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2026. Determinazione riduzioni tariffarie.**

Il Sindaco relaziona:

Con precedente deliberazione all'ordine del giorno in questa seduta si è provveduto alla presa d'atto del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) pluriennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026/2029, redatto dal gestore unico STR s.r.l., e validato dal CO.A.B.S.E.R. con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base del PEF validato, si rende ora necessario procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, parametrata tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato (e pertanto, implicitamente, al termine per la presa d'atto del PEF, propedeutica all'approvazione delle tariffe), l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che Il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 N. 15, come da ultimo modificato dalla L. 199/2025 art. 1 comma 677, ha introdotto una deroga a tale termine, disponendo che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

La norma non modifica né abroga l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013. Tuttavia, nel caso di mancata proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, o in caso di proroga a data anteriore al 31 luglio, i Comuni hanno la possibilità di fare ricorso alla deroga introdotta dal citato D.L.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026-2028, era stato differito al 31 marzo 2026 dal Decreto del Ministero dell'Interno 26.2.2026, è stato

La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 31 luglio è quindi recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo.

Il termine per le deliberazioni TARI è quindi posticipato al 31 luglio 2026. La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

Con delibera N. 39 del 22.12.2025 questo Consiglio procedeva all'approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2026/2027/2028.

In sede di redazione del bilancio non erano ancora disponibili le risultanze del PEF pluriennale da trasmettersi da parte del CO.A.B.S.E.R.

Le entrate relative alla TARI erano pertanto state indicate in via presuntiva, sulla base dell'importo dell'anno precedente.

In questa seduta, nel corso della presa d'atto del PEF pluriennale 2026/2029, si è dato atto che in sede di variazione del bilancio di previsione 2026/2028 verranno rideterminate negli importi indicati nel PEF le corrispondenti risorse a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.

Per quanto attiene alla data di efficacia delle tariffe approvate, l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni**, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti. Nei documenti dell'Autorità il tema dell'articolazione tariffaria all'utente finale di fatto viene appena lambito e non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il DPR 158/99 e le prescrizioni della Legge 147/2013.

In effetti, le uniche indicazioni di ARERA circa l'articolazione tariffaria sono che, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Per la definizione delle tariffe di cui si propone l'approvazione ci si è quindi attenuti ai i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Va ricordato in proposito che il *range* di determinazione dei coefficienti resta ampliato per effetto della proroga del terzo periodo del comma 652 della L. 147/2013 che dispone: *"al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*

Come già avvenuto per le annualità precedenti, si è scelto di non adottare coefficienti superiori o inferiori a quelli contenuti nell'allegato 1 al citato DPR.

Il sistema definito dal DPR 158/99 prevede l'articolazione tariffaria "binomia" mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche. La tariffa è quindi composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, insieme alla superficie imponibile dell’abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare, e “non domestiche”, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile, riconducibili alla tipologia di attività esercitata ed al presunto quantitativo di rifiuti prodotto.

Per la determinazione delle tariffe 2026 sono stati mantenuti invariati i parametri utilizzati per le tariffe 2025, e precisamente:

- UTENZE DOMESTICHE: coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- UTENZE NON DOMESTICHE: coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Nel PEF validato, i costi per l’anno 2026 risultano così ripartiti:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI €
2026	127.750	144.905	272.655 (1)

**(1) Al netto della detrazione per contributo MIUR**

**Per l’anno in esame, si evidenzia un incremento dei costi, rispetto al 2025, pari ad € 16.722.**

L’incremento è principalmente determinato dal fatto che i servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, precedentemente appaltati a ditte esterne, saranno effettuati in house dalla società pubblica STR s.r.l., con conseguente necessità di acquisto dei mezzi di trasporto.

E’ da sottolineare che con l’MTR3 la composizione dell’ammontare dei costi fissi e variabili ha subito, rispetto alla struttura del PEF pluriennale precedente, una trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti.

Si è infatti determinato nel primo anno (2026) un effetto importante di spostamento di costi dalla parte variabile a quella fissa, spostamento che va invece diminuendo nei tre anni successivi a fronte di un rialzo dei costi variabili.

**Nel 2025, i costi fissi rappresentavano il 46,65%, i variabili il 53,35%**

**Nel 2026 i costi fissi rappresentano il 53,15%, i variabili il 46,85%**

Per distribuire equamente l’incremento dei costi fissi sulla totalità delle utenze, l’ufficio preposto ha agito, effettuando molteplici simulazioni, sulle percentuali dei costi fissi e variabili da attribuirsi alle utenze domestiche e non domestiche

Ripartendo infine l’attribuzione dei costi fissi per il 78% alle utenze domestiche e per il 22% alle utenze non domestiche, dei costi variabili per il 71% e 29% rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, è giunto ad una quantificazione dell’importo da corrispondersi dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, con incrementi distribuiti equamente sulla totalità.

E’ da evidenziare, per le utenze domestiche, un incremento di circa il 22% della quota fissa della tariffa rispetto all’anno 2025, a fronte di un lieve decremento (compreso tra € 1 ed € 5) della quota variabile. Ciò inevitabilmente vedrà avvantaggiati i nuclei con minore superficie tassabile ed un numero maggiore di componenti, rispetto ai soggetti con maggior superficie e numero di componenti pari a 1 o 2 unità, il che in realtà contrasta con il principio generale del “*chi inquina paga*” sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. Del resto è il nuovo metodo MTR3 di ARERA ad aver comportato la migrazione di alcune componenti di costo dalla parte variabile alla parte fissa.

Si consideri tuttavia che detto incremento è destinato a ridursi nel prossimo triennio a fronte di una riduzione dei costi fissi ed un rialzo dei costi variabili, come evidenziato nel PEF pluriennale di cui si è preso atto nel precedente ordine del giorno e che di seguito si riassume:

nel 2027 i costi fissi rappresentano il 49,82%, i variabili il 50,18%

nel 2028 i costi fissi rappresentano il 45,06%, i variabili il 54,94%  
nel 2029 i costi fissi rappresentano il 43,55%, i variabili il 56,45%

Per quanto concerne invece le utenze non domestiche la quota variabile della tariffa è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno 2025, mentre la parte fissa ha subito un incremento medio dell'11%.

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, e tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal PEF 2026, l'ufficio preposto ha elaborato quindi le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 26 del 29.10.2020, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, una **riduzione** della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio (riduzione prevista dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale").

Si propone di confermare anche per l'anno 2026 la percentuale di riduzione tariffaria già deliberata per l'anno 2025 e precedenti per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi:

- per le utenze domestiche, alla sola componente variabile, determinata dal numero di occupanti, a fronte della attuata riduzione della componente fissa e dell'incremento della componente variabile della tariffa.
- per le utenze non domestiche all'intera tariffa in quanto le uniche utenze a praticare il compostaggio sono annoverate nelle categorie 16 e 17 (ristoranti e bar), le cui componenti tariffarie fisse e variabili, oltre ad essere fra le più elevate, sono, a differenza di quanto avviene per le utenze domestiche, quasi equivalenti, e la riduzione sulla sola parte variabile non sarebbe compensativa della sensibile riduzione di costi sostenuti dall'Ente a fronte del minor quantitativo di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

L'art. 27 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI prevede inoltre che possa essere concessa, per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, una riduzione della quota variabile della tariffa, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

La percentuale di riduzione è proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti. Per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della categoria corrispondente

Ai fini del calcolo della predetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. Alla dichiarazione deve altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, in cui sono specificate le quantità di rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero.

Per la determinazione delle tariffe TARI 2026 l'ufficio ha dovuto tener conto dell'ammontare di tali riduzioni, presupponendo che la percentuale di riduzione ottenuta per i rifiuti avviati al recupero nel corrente anno sarà pressoché pari a quella ottenuta per l'anno 2025

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui

all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (per il cui costo il MIUR trasferisce all'Ente un contributo annuo)

In merito al tributo provinciale, con Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, già a partire dal 2021 la TEFA è stata scorporata dalla TARI e viene versata con un nuovo codice tributo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'approvazione delle TARIFFE TARI per l'anno 2026

**Visto** l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*

**Vista** la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede:

*“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.”*

**Visto** l'art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.*

**Esaminati** il prospetto dei coefficienti adottati e delle tariffe, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con voti n. 8 voti favorevoli, N. zero astenuti, n. zero contrari, resi per alzata di mano

## DELIBERA

- 1)** di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

- 2) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI per l'anno 2026 come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2026**,
- 4) di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi, per le utenze domestiche, alla sola componente variabile e, per le utenze non domestiche, ad entrambe le componenti tariffarie;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Con separata votazione, stante l'urgenza, con voti n. 8 voti favorevoli, N. zero astenuti, n. zero contrari, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: GRASSO Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

VeZZa d'Alba, li 12/06/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VeZZa d'Alba, li 11/06/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

VeZZa d'Alba, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE** COLZANI Dott.ssa Fulvia